

Milano, 1 marzo 2016

Egregio Signor  
Dr. Giuliano POLETTI  
Egregio Signor  
Professor Tito BOERI

Egregio Signor Ministro/ Egregio Presidente,

nella mia qualità di Presidente della Federazione Nazionale delle Associazioni dei Pensionati del Credito, che annovera al suo interno 26 enti associativi ai quali risultano iscritti complessivamente oltre trentamila pensionati, Le esterno, a nome degli stessi, la più viva preoccupazione per le notizie che riguardano la revisione dei criteri per il riconoscimento delle pensioni di reversibilità ai superstiti in caso di decesso del titolare del trattamento pensionistico. Ciò, anche e soprattutto perché le smentite in ordine ai criteri restrittivi ventilati dagli organi di stampa, per esperienza pregressa, non tranquillizzano affatto.

Nel Disegno di Legge n. C- 3594 (Relazione, pag. 10) si fa purtroppo espresso riferimento alle pensioni di reversibilità, precisando i seguenti dati:

- *beneficiari attuali 3.052.482;*
- *spesa totale 24.152.946.974 euro".*

La media delle pensioni di reversibilità è quindi di € 7.912,56 annue, ovvero di **€ 608,66 mensili lorde**. E' troppo ? Sono pensioni d'oro ? Bisogna partire da qui per contrastare la povertà ?

Ritengo doveroso richiamare alla Sua attenzione l'impatto sociale che potrebbe derivare da una siffatta decisione che, in ultima analisi, si sostanzierebbe nel grave rischio di andare ad incidere pesantemente sulla condizione della persona che ne verrebbe colpita, con l'ennesimo risultato di colpire ancora una volta, in massima parte, categorie alle quali non è consentito far sentire la propria voce. Tale decisione si ripercuoterebbe, fra l'altro e significativamente, sulla dignità delle persone stesse e, talvolta, anche sulla vita familiare, con indubbi riflessi sui diritti costituzionalmente garantiti, sotto il profilo, in particolare, degli articoli 3 e 38 della Costituzione.

Ha infatti ribadito la Corte Costituzionale fin dalla sentenza 286/1987 che la pensione ai superstiti costituisce *"una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3, secondo comma, della Costituzione) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38, secondo comma, della Costituzione) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38, primo comma, della Costituzione)"*.

Sotto altro aspetto, inoltre, in punto di diritti della persona, non può essere tralasciato di considerare che nel computo del gravame di tipo contributivo a carico dei lavoratori è stata ed è

certamente insita l'eventualità che si debba far luogo, nel tempo, al riconoscimento della pensione di reversibilità.

In tale contesto, qualsiasi ragione, fosse essa economica, di logica puramente di matematica spicciola legata, come è stato sostenuto, alla circostanza che, a tale titolo, non sarebbe stato versato alcun contributo da parte di chi si gioverebbe di detta prestazione o quant'altro, sarebbe comunque contraria al diritto della persona di condurre una vita dignitosa e correlata al tenore consentitogli negli anni. In altri termini, una siffatta decisione deriverebbe, come sempre, dalla necessità esclusiva di fare cassa, a scapito di coloro la cui endemica e fin troppo sperimentata debolezza non trova supporto e difesa da parte di nessuno.

Con i migliori saluti.

FAP Credito  
*Il Presidente*  
(Avv. Giovanni F. Catenaccio)